



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 23 novembre 1939, n.1966 recante la *“Disciplina delle società fiduciarie e di revisione”*;

VISTO il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 che detta *“Norme per l’attuazione della legge 23 novembre 1939, n.1966 circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione”*;

VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che detta norme per la *“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 198, comma 1, del predetto regio decreto il quale prevede che *“Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori”*.

VISTO il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 che detta *“Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria”*;

VISTO, in particolare, l’art.1, comma 1, del citato decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, che prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi Ministro dello sviluppo economico) provveda con proprio decreto alla nomina del comitato di sorveglianza previsto dal citato art.198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche”*;



VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017, con il quale la società Advisory fiduciaria s.r.l., con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n.63, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 04417340967, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Bianco, nato a Campi Salentina (LE) il 6 aprile 1958, domiciliato in Milano, Via Larga n. 15, ne è stato nominato commissario liquidatore;

VISTO il decreto ministeriale dell'8 giugno 2017, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Advisory fiduciaria s.r.l. in liquidazione, con sede in Milano, Corso di Porta Romana n.63, composto dai sigg.ri:

- dott. Alessio Gregorio, nato a Messina il 29 agosto 1973, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;
- sig.ra Tiziana Moreschini, nata a Roma il 1° novembre 1966, in qualità di esperto, componente;



- sig. Sergio Frada, nato a Crocetta Del Montello (TV) il 5 gennaio 1953, in qualità di creditore, componente anche per il tramite di persona di sua fiducia;

VISTO il decreto direttoriale del 15 luglio 2019, con il quale è stato determinato in € 1.000,00 (euro mille/00) l'ammontare del compenso annuo spettante ai componenti, nominati in qualità di esperti, del comitato di sorveglianza in seno alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Advisory fiduciaria s.r.l. in liquidazione;

VISTA la comunicazione del 21 febbraio 2018, acquisita agli atti dell'Amministrazione in data 6 marzo 2018 con protocollo n. 87089, con la quale il sig. Sergio Frada ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del comitato di sorveglianza della società Advisory fiduciaria s.r.l. in liquidazione;

VISTA la comunicazione del 4 novembre 2021, acquisita in pari data agli atti dell'Amministrazione con protocollo n. 344632, con la quale la sig.ra Tiziana Moreschini ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del comitato di sorveglianza della società Advisory fiduciaria s.r.l. in liquidazione;

CONSIDERATO che, attualmente, il comitato di sorveglianza della società Advisory fiduciaria s.r.l. in liquidazione risulta composto esclusivamente dal presidente nella persona del dott. Alessio Gregorio e che, pertanto, è necessario procedere alla sostituzione dei due componenti che hanno rassegnato le proprie dimissioni;

CONSIDERATO che per la selezione dei candidati, con nota n. 61593 del 7 marzo 2022, è stata esperita, senza esito positivo, la procedura prevista dall'articolo 198, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in base al quale i componenti del comitato di sorveglianza sono scelti "*possibilmente fra i creditori*";



DECRETA

Art. 1

Il dott. Gianluca Bax, nato a Termoli (CB) il 19 giugno 1973 e la sig.ra Bernardina Coppola, nata a Mondragone (CE) il 21 maggio 1964, sono nominati, in qualità di esperti, componenti del comitato di sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Advisory fiduciaria s.r.l. in liquidazione, in sostituzione del sig. Sergio Frada e della sig.ra Tiziana Moreschini, entrambi dimissionari.

Art. 2

1. Il comitato di sorveglianza della società Advisory fiduciaria s.r.l. in liquidazione resta in carica fino a conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, salvo revoca dell'incarico per gravi inadempienze nello svolgimento della funzione, per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti per la nomina o sopravvenuta causa di incompatibilità o conflitto di interessi ovvero per dimissioni.

2. Il dott. Gianluca Bax e la sig.ra Bernardina Coppola, componenti del comitato di sorveglianza, interni all'Amministrazione, decadono dalla carica in caso di sopravvenuto collocamento in quiescenza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.



Roma,

IL MINISTRO